

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

MESE DI FEBBRAIO ●●●

**16 MERCOLEDÌ**

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

**Versamento saldo sulle rivalutazioni.** I datori di lavoro versano entro oggi il saldo, al netto dell'acconto versato entro il 16-12-2010, dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) complessivamente maturate da tutti i dipendenti nell'anno solare precedente, comprese anche quelle relative ai rapporti di lavoro cessati nell'anno. Il versamento si effettua con il modello di pagamento F24 on line utilizzando il codice tributo 1713.

Si veda anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 50/E del 12-6-2002.

**INPS**

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente. Entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la nuova denuncia UniEMens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed EMens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote per il 2011 sono rimaste invariate in quanto con l'art. 1, comma 39, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2010) è stato abrogato l'art. 1, comma 10, della legge 24-12-2007 n. 247 (Finanziaria per il 2008) che ne prevedeva l'aumento in misura pari allo 0,09%.

Si veda anche la circolare Inps n. 13 del 2-2-2010 reperibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

**CONDOMINI**

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

**EMERGENZA LINGUA BLU**

**Versamento rata contributi sospesi.** Le aziende zootecniche colpite dall'influenza catarrale dei ruminanti (blue tongue), che hanno usufruito della sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi Inail, devono versare entro oggi la rata in scadenza.

**INPS**

**Versamento contributi artigiani e commercianti.** Scade il termine per effettuare il pagamento della quarta rata relativa ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2010 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva, utilizzando il modello di pagamento unificato F24 con i dati predisposti dall'Inps.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 14 del 2-2-2010.

**INAIL**

**Autoliquidazione del premio.** Scade il termine per effettuare l'autoliquidazione e il pagamento del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2010 e in acconto per l'anno 2011.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail.

Sul sito Internet [www.inail.it](http://www.inail.it) è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Tardivo versamento imposte e tributi.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 gennaio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effet-

tuato entro il 16 gennaio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di dicembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 2,5% (un dodicesimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**25 VENERDÌ**

**IVA**

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli INTRASTAT trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati sul n. 4/2010 e n. 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e 80 di questa rivista. Si veda, da ultima, anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

### ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;

- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it)

Pertanto, a partire dall'odierna scadenza, non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## 28 LUNEDÌ

### AFFITTI DI FONDI RUSTICI

**Registrazione cumulativa.** Entro il mese di febbraio è possibile registrare, con una denuncia cumulativa, i contratti di affitto di fondi rustici stipulati verbalmente o con scrittura privata non autenticata, in essere nell'anno precedente.

È opportuno ricordare che è obbligatoria la registrazione quando la durata dei contratti è superiore a 30 giorni complessivi nell'anno indipendentemente dal canone pattuito. Inoltre l'imposta dovuta per la registrazione cumulativa è calcolata applicando l'aliquota dello 0,5% sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti e per l'intera durata dei contratti stessi, con un minimo di 67 euro. L'imposta va arrotondata all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore, come confermato dalla circolare del Ministero delle finanze n. 106/E del 21-12-2001.

Il pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione dei contratti va effettuato presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, vale a dire le esattorie, gli istituti di credito e le poste, utilizzando il modello di pagamento F23.

La denuncia annuale cumulativa va presentata in doppio originale e sottoscritta da una



La denuncia annuale cumulativa dei contratti d'affitto di fondi rustici deve riportare l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti

delle parti contraenti, e deve contenere l'elencazione dei contratti nonché l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti al fine di calcolare l'imposta dovuta.

### IVA

**Invio telematico comunicazione annuale dati Iva.** Scade il termine per presentare esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, la comunicazione dei dati Iva relativa all'anno d'imposta 2010.

Sono, tra gli altri, esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale:

- le persone fisiche che nell'anno 2010 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000 euro, riferito a tutte le attività esercitate;

- i contribuenti che per l'anno d'imposta 2010 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da Iva (art. 10 dpr 633/1972); l'esonero non si applica qualora siano state registrate operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario;

- i produttori agricoli esonerati nel 2010 dagli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 34, comma 6, del dpr 633/1972 in quanto nel 2009 non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7.000 euro;

- i contribuenti che presentano entro oggi la dichiarazione Iva in forma autonoma dal modello Unico 2011.

Il nuovo modello di comunicazione annuale Iva, con le relative istruzioni, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2011, e il software per l'inoltro telematico, possono essere reperiti sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Si fa presente che l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri comporta l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro.

### IRPEF

**Conguaglio di fine anno.** I datori di lavoro che non hanno effettuato le operazioni di conguaglio entro dicembre 2010 o gennaio 2011 possono adempiere a tale obbligo entro febbraio 2011, con il conseguente spostamento al 16 marzo del termine per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino a oggi delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2010 e alle ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2010 corrisposti entro il 12-1-2011.

### CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA MODELLO CUD 2011 PER COMPENSI 2010

Coloro che nell'anno 2010 hanno corrisposto retribuzioni e/o compensi devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori in duplice copia.

In particolare, per i lavoratori dipendenti va utilizzato lo schema di certificazione unica modello CUD 2011 approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio scorso, relativo ai compensi e alle indennità corrisposti nell'anno 2010, compresi gli emolumenti pagati entro il 12-1-2011 inclusi nel conguaglio di fine anno, nonché alle indennità di fine rapporto e relative anticipazioni, alle ritenute operate, alle detrazioni effettuate, ai dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali.

La certificazione unica va rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituiti d'imposta solo per i dati previdenziali e assistenziali.

Il mod. CUD 2011, con relative istruzioni per la compilazione è reperibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

### CONSEGNA CERTIFICAZIONE UTILI E PROVENTI CORRISPOSTI NEL 2010

I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società (Ires ex Irpeg) che nell'anno 2010 hanno corrisposto, in qualunque forma, utili e proventi a essi equiparati, devono entro oggi rilasciarne apposita certificazione ai percettori, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, utilizzando lo schema di certificazione degli utili, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21-12-2009, reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

SCADENZARIO

MESE DI FEBBRAIO ●●●

**28 LUNEDÌ**  
**QUOTE LATTE**

**Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente. Tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si veda anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003. Si veda sull'argomento anche il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli sin qui pubblicati.

**IVA**

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di gennaio le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare sempre entro oggi.

**Operazioni intracomunitarie agricole esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il nuovo modello INTRA-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel

mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

**SCHEDA CARBURANTI MENSILE**

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburanti, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

**INPS**

**Invio telematico nuovo modello UniE-Mens.** I datori di lavoro devono entro oggi

presentare telematicamente il nuovo modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di gennaio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)



**IVA**

**Comunicazione mensile dati operazioni black list.** I contribuenti Iva che dall'1-7-2010 hanno effettuato e ricevuto cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti *black list*) sono obbligati, salvo qualche eccezione, a presentare entro oggi all'Agenzia delle entrate in via telematica gli elenchi mensili riferiti alle operazioni di gennaio 2011.

La periodicità degli elenchi, di norma trimestrale, diventa mensile per i soggetti che, negli ultimi quattro trimestri rispetto a quello di riferimento e per ciascuna categoria di operazioni, hanno realizzato un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro, anche per una sola delle categorie di operazioni interessate. Si veda al riguardo il decreto ministeriale 30-3-2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16-4-2010.

Il nuovo obbligo è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica.

Per ulteriori informazioni sull'argomento

e sui Paesi interessati dal nuovo obbligo si vedano, oltre al già citato decreto 30-3-2010, il decreto 25-3-2010 n. 40, convertito con modificazione in legge 22-5-2010 n. 73, il decreto ministeriale 4-5-1999, il decreto ministeriale 21-11-2001 (modificato con decreto ministeriale 27-7-2010) e il decreto ministeriale 5-8-2010.

Si vedano anche la circolare Abi (Associazione bancaria italiana) n. 21 del 17-9-2010 e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 21-10-2010.

**TASSE AUTOMOBILISTICHE**

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a gennaio 2011 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (chiamata «bollo di circolazione»), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV).

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di febbraio 2011 il bollo va pagato, di norma, entro oggi. Se l'immatricolazione avviene dopo il 18 febbraio, si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it).

**REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO**

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2007 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 28-2-2007;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 28-2-2009;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 28-2-2007 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 28-2-2007 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 28-2-2009.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato sul n. 3/2011 a pag. 33 di questa rivista.

**CONSORZI**

**Deposito situazione patrimoniale esercizio 2010.** Coloro che hanno la direzione di consorzi devono entro oggi redigere la situazione patrimoniale relativa all'anno precedente e depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese, in base a quanto stabilito all'articolo 2615-bis del Codice civile.

A cura di  
**Paolo Martinelli**

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)